

III

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 578 II Legislatura

" NORME PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA REGIONE PUGLIA
PER L'ANNATA 1978/1979"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 30/6/78.

li 2

578

REGIONE PUGLIA

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

NORME PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA REGIONE PUGLIA PER L'ANNATA
1978/1979

RELAZIONE

Signori Consiglieri,

come è noto, le funzioni amministrative in materia di caccia sono state trasferite alle Regioni con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ai quali ha fatto seguito la recente "legge cornice" n. 968 del 27/dicembre 1977.

Con l'entrata in vigore della citata legge n. 968 del 27 dicembre 1977, la competenza dell'emanazione del Calendario Venatorio spetta alle Regioni che sono tenute a provvedere, ai sensi dell'art. 14, entro e non oltre il 15 GIUGNO di ogni anno.

Pertanto, in ordine a quanto previsto dalla citata legge 27/12/1977, n. 968, è stato predisposto il presente schema di disegno di legge, che regola l'esercizio della caccia nel territorio della Regione Puglia per l'annata venatoria 1978/79.

L'iniziativa - poichè fa seguito all'intesa raggiunta da tutte le Regioni a Statuto Ordinario nel recente "Convegno Nazionale sulla Caccia" svoltosi a Bari nei giorni 9 e 10 marzo 1978, sotto il patrocinio di questa Regione -

REGIONE PUGLIA

- 2 -

è stata redatta in conformità agli accordi presi nel Convegno succitato da tutte le Regioni e dalle Associazioni Venatorie e Naturalistiche a livello Nazionale.

Il Calendario Venatorio dell'annata 1978/79 che si propone con il presente disegno di legge, mira a sottolineare l'importanza dell'intervento regionale per un corretto esercizio della caccia nell'intento di contemperare le diverse esigenze di tutela della fauna, delle colture agricole e dell'ambiente con una soddisfacente attività venatoria.

Le norme più significative di tale proposta di legge sono:

- Caccia controllata estesa su tutto il territorio regionale con limitazioni di tempo, di luogo e di capi di selvaggina da abbattere per ciascuna delle specie consentite dall'art. 11 della legge 27/12/1977, n. 968;
- Le date di apertura e di chiusura della caccia per singole specie di selvaggina sono quelle previste dalla citata legge n. 968/77;
- Le greggiornate di caccia consentite sono state concordate nei giorni fissi di - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - DOMENICA per l'intera annata venatoria;
- Si è prevista una limitazione anche nel carniere di caccia sia per la selvaggina stanziale che per la selvaggina migratoria.

Per poter svolgere l'esercizio venatorio è previsto il tesserino di caccia controllata che dovrà essere rilasciato gratuitamente nel modello unico concor-

✕

Handwritten signature

REGIONE PUGLIA

- 3 -

dato con le altre Regioni a Statuto Ordinario. Lo stesso ha validità su tutto il territorio nazionale ed impone al cacciatore l'obbligo di indicare il numero dei capi di selvaggina abbattuti per ogni giornata di caccia consentita.

Per il rilascio e la distribuzione dei tesserini, nonché per la diffusione e l'applicazione delle incombenze derivanti dal presente Calendario venatorio, si è ritenuto opportuno, in attesa di apposita legge regionale di delega, incaricare le Province in quanto dispongono attraverso gli Uffici dei rispettivi Comitati Provinciali della Caccia, di adeguate attrezzature ed organizzazione.

Le sanzioni per le violazioni delle norme previste dal presente disegno di legge sono quelle stabilite dalla legge 27/12/1977, n. 968.

Il presente disegno di legge consta, pertanto, di 18 articoli.

L'art. 1 - riconosce a tutti i titolari di licenza di caccia il diritto di esercitare l'attività venatoria nel territorio regionale a parità di diritti e di doveri.

L'art. 2 - sancisce che il territorio regionale è sottoposto a regime gratuito di caccia controllata con limitazioni di tempo, luogo e capi di selvaggina da abbattere.

L'art. 3 - indica i periodi di apertura e chiusura della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria.

L'art. 4 - specifica i periodi, i giorni e le specie cacciabili nel territorio regionale.

L'art. 5 - stabilisce per i periodi di tempo consentiti gli orari di inizio e chiusura della "giornata venatoria".

×

llil

REGIONE PUGLIA

- 4 -

L'art. 6 - dispone quali sono i mezzi consentiti nell'esercizio venatorio.

L'art. 7 - sancisce il numero dei capi di selvaggina stanziale e migratoria da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

L'art. 8 - stabilisce che le limitazioni di tempo e di capi di selvaggina da abbattere per ciascuna giornata venatoria vengono estese anche alle riserve di caccia esistenti nel territorio regionale.

L'art. 9 - riguarda la disciplina degli appostamenti fissi e temporari di caccia.

L'art. 10 - detta le norme relative ai periodi ed uso dei cani da caccia.

L'art. 11 - dispone l'obbligo del tesserino di caccia, valido su tutto il territorio nazionale, e le norme relative al suo rilascio ed all'uso da parte di chi esercita l'attività venatoria.

L'art. 12 - specifica i vari divieti.

Gli artt. 13 e 14 - prevedono le norme riguardanti rispettivamente la vigilanza venatoria e le sanzioni relative alle violazioni del presente disegno di legge.

L'art. 15 - prevede la facoltà alle Province di istituire, tramite i Comitati Provinciali della Caccia, "zone di gestione sociale" previste dall'art. 15 della legge 27/12/1977, n. 968.

L'art. 18 - prevede l'istituzione di un capitolo di spesa nel bilancio regionale per far fronte alle necessità rivenienti dalla stampa, distribuzione e rilascio dei tesserini previsti all'art. 11 del presente disegno di legge.

Handwritten signature

REGIONE PUGLIA

NORME PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA REGIONE PUGLIA PER L'ANNATA

1978/1979

ART. 1 -

I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia a partità di diritti e di doveri e nella osservanza delle norme della presente legge.

ART. 2 -

Ai fini della tutela della selvaggina e delle colture agricole, il territorio della Regione Puglia ai sensi dell'art. 10 della Legge 27/12/1977, n. 968, è sottoposto a regime gratuito di caccia controllata con le limitazioni di tempo, di luogo e di capi di selvaggina da abbattere per ciascuna delle specie indicate dall'art. 11 della citata legge n. 968 del 27/12/77.

ART. 3 -

Il presente Calendario venatorio Regionale prevede le seguenti modalità di apertura e chiusura della caccia:

- Apertura della caccia alla selvaggina migratoria: 20 agosto 1978;
- Apertura della caccia alla selvaggina stanziale: 17 settembre 1978;
- Apertura della caccia al cinghiale: 1° novembre 1978;
- Chiusura della caccia alla selvaggina stanziale: 31 dicembre 1978;
- Chiusura della caccia al cinghiale: 31 gennaio 1979;
- Chiusura generale della caccia: 31 marzo 1979.

U.L.

%

REGIONE PUGLIA

- 2 -

ART. 4 -

L'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia, può essere esercitato esclusivamente nei periodi ed alle specie di uccelli e di mammiferi sotto specificati nei soli giorni di:

MERCOLEDI' - GIOVEDI' - DOMENICA

- a) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 31 dicembre 1978:

quaglia, tortora, calandro, prispolone e merlo.

- b) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 28 febbraio 1979:

germano reale, folaga, gallinella di acqua.

- c) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 31 marzo 1979:

passera, passera mattugia, passera oltremontana, storno, porciglione, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, chiurlo, pittima minore, pettegola, donnola, volpe, piviere e combattente.

- d) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 31 dicembre 1978:

MAMMIFERI: coniglio selvatico, lepre comune, lepre sarda, lepre bianca, camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone.

UCCELLI: pernice bianca, fagiano di monte, gallo cedrone, coturnice, pernice sarda, pernice rossa, starna, fagiano, fringuello, pispola, peppola, frosone, strillozzo, colino della virginia, verdone, fanello e spioncello.

%

el

REGIONE PUGLIA

- 3 -

e) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978
fino al 28 gennaio 1979:

beccaccia.

f) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978
fino al 31 marzo 1979:

cappellaccia, tottavilla, allodola, ce
sena, tordo bottaccio, tordo dassello,
taccola, corvo, cornacchia nera e pavon
cella.

g) Specie cacciabili dal 1° novembre 1978
fino al 31 gennaio 1979:

cinghiale.

ART. 5 -

L'esercizio venatorio ha inizio da una
ora prima del sorgere del sole fino al
tramonto secondo i seguenti specifici
orari:

AGOSTO: - dalle 5,30 alle ore 20,15;
SETTEMBRE: - dalle 6,00 alle ore 19,30;
OTTOBRE: - dalle 6,00 alle ore 17,40
NOVEMBRE: - dalle 6,15 alle ore 16,45;
DICEMBRE: - dalle 6,45 alle ore 16,30;
GENNAIO: - dalle 7,00 alle ore 17,00;
FEBBRAIO: - dalle 6,30 alle ore 17,40;
MARZO: - dalle 5,45 alle ore 18,15.

I sopra specificati orari tengono conto
dell'ora legale e fanno riferimento al-
l'Osservatorio di Brera.

ART. 6 -

I mezzi consentiti per l'esercizio vena-
torio sono quelli previsti all'art. 9
della legge 27/12/1977, N. 968.

Chil

REGIONE PUGLIA

- 4 -

ART. 7 -

Per ciascuna giornata di caccia è consentito ad ogni titolare di licenza di caccia di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

SELVAGGINA STANZIALE: N. 2 capi, di cui una solame lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia.

SELVAGGINA MIGRATORIA: N. 30 capi complessivi di cui: N. 10 colombacci; N. 10 tra palmipedi e trampolieri e N. 5 beccacce.

Nessuna limitazione è prevista per passerii e storni.

ART. 8 -

Le limitazioni di tempo, e di capi di selvaggina da abbattere previsti dalla presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nel territorio della regione.

ART. 9 -

Per quanto riguarda gli appostamenti fissi e temporanei la Regione Puglia provvederà ad emanare i relativi regolamenti ai sensi dell'art. 16 della legge 27/12/1977, n. 968.

In attesa dell'emanazione dei sopra citati regolamenti, il cacciatore dovrà attenersi alle norme in materia previste dal R.D. 5/6/1939, n. 1016.

%

llil

REGIONE PUGLIA

- 5 -

ART. 10 -

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da cerca è consentito dal 20 luglio 1978 al 14 agosto 1978.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da seguito è, invece, consentito dal 31 luglio 1978 al 10 settembre 1978 nei soli giorni di : MARTEDI' e VENERDI'.

Dopo il 31 dicembre 1978 è vietato l'uso del cane da seguito, salvo che per la caccia al cinghiale fino al 31 gennaio 1979 e per eventuali battute alla volpe se autorizzate.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito solo nei territori incolti o liberi da coltivazioni in atto o comunque in tutte quelle zone ove non si arreca danno effettivo alle colture agricole.

In periodo di chiusura della caccia, la Regione o gli Enti delegati potranno autorizzare prove di lavoro e manifestazioni cinofile in zone preventivamente indicate dagli Enti organizzatori, con possibilità di abbattimento per la sola quaglia di allevamento.

ART. 11 -

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività ventoria in regime di caccia controllata, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di un tesserino unico nazionale previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27/12/77, n. 968.

In attesa di apposita normativa regionale di delega, prevista dall'art. 5 della legge 27/12/77, n. 968, le Province, tramite i Comitati Provinciali della Caccia, sono incaricate del rilascio dei

%

elil

REGIONE PUGLIA

- 6 -

tesserini e al disbrigo di tutte le pratiche inerenti l'applicazione del presente Calendario venatorio.

Tale tesserini, valido in tutto il territorio Nazionale è rilasciato gratuitamente dall'Ente di cui al precedente comma, previa esibizione delle licenz-a di caccia ed idoneo documento attestante la residenza nel territorio provinciale. Il tesserino è stampato a cura della Regione Puglia in conformità al modello allegato alla presente legge.

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile, negli spazi all'uopo destinati il numero ~~xxx~~ e la specie dei capi di selvaggina stanziale abbattuti.

Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve indicare, invece, in modo indelebile, il numero dei capi complessivamente abbattuti.

Le Province Pugliesi sono tenute a comunicare all'Assessorato Regionale, ~~xxxx~~ per l'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, tramite gli Uffici dei Comitati Provinciali della Caccia, entro e non oltre il 10 aprile 1979 il numero dei tesserini rilasciati.

La Giunta Regionale è autorizzata a corrispondere per tali compiti un adeguato rimborso spese.

ART. 12

Nel territorio regionale è vietato a chiunque:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

elil

REGIONE PUGLIA

- 7 -

- b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali qualora già costituite in bandita di caccia; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 27/12/1977, n. 968.
- c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistono monumenti nazionali purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse;
- d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviarie e da strade carrozzabili eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- e) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e posti di lavoro; di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate ed individuate ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della legge 968/77 e destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.

%

eril

REGIONE PUGLIA

- 8 -

- f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche anche se in posizione di sicurezza all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge;
- g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento o da aeromobili;
- i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve ad eccezione dei corsi o specchi d'acqua e per le specie acquatiche consentite;
- l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'art. 18 della legge 27/12/77, n. 968 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè in tale ultimo caso se ne dia avviso entro 24 ore all'Organo ventorio più vicino; che adotterà le decisioni del caso;
- m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;
- n) usare richiamo vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e allo infuori delle specie di cui all'art. 18 della legge 968/77, salvo che si tratti della civetta da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti da eventuale successiva normativa regionale;

2

elil

REGIONE PUGLIA

- 9 -

- o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificatore del suono;
- p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si esercita l'industria della pesca o la piscicoltura, nonché dei canali delle valli da pesca quando il possessore li circonda con tabelle esenti da tasse;
- q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
- r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- s) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
- t) commerciare beccacce, comunque confezionate, nonché uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, passeri e le allodole, nel periodo in cui ne è consentita la caccia;
- u) rimuovere o denneggiare o comunque rendere inidonea al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi di legge, salva restando l'applicazione dello art. 635 del Codice Penale;
- v) la posta alla beccaccia e l'esercizio venatorio da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
- y) l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00.
I proprietari di detti fondi provvederanno ad apporre, a loro carico, tabellazione esente da tasse.

%

REGIONE PUGLIA

- 10 -

- z) l'esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualità di coltivazione quando arrechi danno effettivo alle produzioni agricole;
- w) ogni forma di uccellazione salvo che per i fini previsti dall'art. 18 della legge n. 968 del 27/12/1977.

ART. 13 -

Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, la vigilanza all'applicazione della presente legge è affidata ai Guardiacaccia dipendenti dall'Amministrazione Provinciale, alle Guardie volontarie delle Associazioni venatoria - Protettivistiche nazionali riconosciute. E' affidata, altresì, agli Ufficiali, Sottufficiali e Guardie di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Giurate Comunali e Cappestri. I Guardiacaccia dipendenti dall'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 27 della Legge 968 del 27/12/1977 esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito del territorio di ciascuna provincia.

ART. 14 -

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge, è soggetto alle sanzioni previste all'art. 31 della legge 27/12/1977, n. 968.

ART. 15 -

In attesa dell'emanazione della legge regionale pugliese sulla caccia prevista all'art. 34 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, le Province Pugliesi, tramite i Comitati Provinciali della Caccia, sono delegate, ove lo ritengano opportuno, ai fini di una migliore at-

el. 8

REGIONE PUGLIA

+ 11 -

tività venatoria e per un più idoneo incremento faunistico del territorio, ad istituire provvisoriamente "zone di gestione sociale" con le modalità previste all'art. 15 della legge 968 del 27 dicembre 1977. Tali zone dovranno essere gestite dalla Province, tramite i Comitati della Caccia, sulla scorta di un regolamento tipo regionale da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

ART. 16 -

Per quanto non specificatamente riportato nella presente legge regionale, si fa espresso richiamo alla legge 968 del 27/12/77.

ART. 17 -

E' istituito nel Bilancio regionale a decorrere dall'esercizio 1978 il seguente capitolo:

"Spesa per la stampa, distribuzione e rilascio del tesserino previsto ai sensi dell'art. 8 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968".

All'onere previsto di £. 15.000.000 per l'anno 1978 si farà fronte con riduzione di pari importo dal Capitolo... 18.....

ART. 18 -

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 12/7/78

elil